

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **RICCI, BEVILACQUA, PATRIARCA,
CACCHIOLI, BUSSETI, FIMOGNARI e D'AMICO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1981

Modifiche agli articoli 1 e 2 della legge 27 luglio 1967, n. 631,
concernente istituzione delle indennità di imbarco e di navi-
gazione per il personale della Guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 27 luglio 1967, n. 631, ha istituito le indennità di imbarco e di navigazione per il personale del contingente di mare della Guardia di finanza imbarcato sui mezzi navali del Corpo.

La misura giornaliera delle anzidette indennità è stabilita in funzione del grado, delle mansioni espletate a bordo in relazione alla qualifica rivestita, nonchè del tipo di servizio cui è adibita l'unità (servizio di crociera, costiero, lacuale, lagunare o interno portuale).

L'indennità giornaliera di imbarco, che varia da un minimo di 90 lire ad un massimo di 205 lire, è corrisposta per intero quando il natante è in armamento ed è ridotta alla metà dopo il 15° giorno di permanenza dell'unità agli ormeggi, alla fonda o in cantiere per lavori. Essa, poi, non viene corrisposta dopo il 5° giorno di permanenza in tale condizione.

L'indennità di navigazione, che varia da un minimo di 60 lire ad un massimo di 187 lire al giorno, spetta, invece, per i soli giorni in cui il natante esegue servizi di naviga-

zione di durata non inferiore alle otto ore, in acque distanti almeno cinque miglia dalla costa.

Le indennità in parola sono state estese, con effetto dal 1° gennaio 1977, al personale, in analoghe condizioni di impiego, dell'Arma dei carabinieri e dai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia dall'articolo 8 della legge 27 maggio 1977, n. 284.

La misura delle menzionate indennità, stabilita nel 1967 e mai fino ad oggi rivalutata, a causa del mutato potere di acquisto della moneta è divenuta ormai irrisoria, per cui non assolve più all'originaria funzione di compensare la gravosità del servizio svolto sul mare sia di giorno che di notte anche in condizioni meteomarine particolarmente avverse, che divengono ancora più ingrate nella stagione invernale.

Per quanto concerne, in particolare, la Guardia di finanza, il Senato ha già approvato un disegno di legge inteso a potenziare l'Istituzione per la lotta all'evasione fiscale,

del quale il primo proponente del presente disegno di legge ha avuto l'onore di essere il relatore.

Pertanto, certi di poter fidare sulla sensibilità dei Colleghi parlamentari, si è ritenuto di assumere la presente iniziativa legislativa per dimostrare al personale di queste benemerito Corpo, oltre che agli altri destinatari delle norme proposte, che è a noi ben noto il gravoso impegno che viene ad esso richiesto ed il rischio che diuturnamente incontra nell'azione di contrasto al contrabbando marittimo. È questo, infatti,

un settore che richiede una elevatissima qualificazione tecnica ed operativa a causa dell'evoluzione verso forme sempre più sofisticate di organizzazione delle attività del contrabbando a livello internazionale di merci soggette a notevoli incidenze fiscali, quali i tabacchi, oltre che di stupefacenti ed armi.

L'iniziativa, di cui è auspicabile la sollecita approvazione, è intesa a aumentare di dieci volte le misure delle indennità di imbarco e di navigazione stabilite dagli articoli 1 e 2 della citata legge n. 631 del 1967.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le misure delle indennità previste dagli articoli 1 e 2 della legge 27 luglio 1967, n. 631, sono rivalutate mediante applicazione alle singole voci del coefficiente dieci, con arrotondamento alle lire 100 superiori.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1981 in lire 1.080 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.